

BANCA DELLA TERRA: CON UN ANNO DI ATTESA I REGOLAMENTI, MA NON CI SONO I SOLDI

26 Marzo 2017



L'AQUILA - C'è voluto più di un anno, alla Giunta regionale d'Abruzzo, per approvare i regolamenti necessari a rendere davvero operativa la legge numero 26 del 2015, quella sulla banca della terra.

Una norma che ha l'obiettivo di assegnare terreni incolti o abbandonati a chi ne faccia richiesta. La legge porta la firma del consigliere Lorenzo Berardinetti di Regione Facile e del consigliere del Movimento 5 stelle Pietro Smargiassi, ed è molto attesa da tanti giovani e disoccupati che vogliono tornare al mestiere dei padri, visto che, con la crisi galoppante, ci sono sempre meno alternative.

Ma potrebbe non bastare perché, a oggi, non risulta essere prevista per questa norma una copertura economica, che invece servirebbe eccome.

E a dirlo è l'impietosa relazione della Corte dei conti, che ha annoverato la legge numero 26 tra le 17 (sulle 22 approvate nel 2015) che evidenziano molteplici irregolarità, tra cui le principali sono le "coperture economiche integralmente trascurate, attraverso aumenti apodittici delle entrate, privi di elementi giustificativi, o con quantificazione degli oneri non resa nota nelle relazioni tecniche".

Per i giudici contabili, nello specifico, dall'esame del testo della legge sulla banca della terra emergono potenziali spese legate ai compiti di censimento dei terreni da recuperare affidati ai Comuni che, a loro volta, si possono rifare sulla Regione, e in tal caso "i relativi oneri non troverebbero adeguata copertura nel bilancio regionale".

Insomma, come altre buone leggi anche questa rischia di rimanere sulla carta, soprattutto alla luce dei tempi spesso lunghissimi per l'approvazione di regolamenti specifici e necessari all'applicazione. Nella legge sulla banca della terra, pubblicata sul bollettino ufficiale Bura il 20 ottobre 2015, si scriveva che la Giunta aveva 90 giorni di tempo per approvare il regolamento, ma ce ne sono voluti 515.

L'altro grosso problema è che, a bilancio, non vengono messe le risorse adeguate e certe. E a tal proposito la Corte ha ricordato che tutte le leggi devono rispettare l'articolo 81 della Costituzione, secondo cui "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte".

Altrettanto grave, evidenzia sempre la Corte, è non prevedere oneri finanziari, perché anche qui il costo zero è solo presunto, non dimostrato: è "un mero enunciato testuale, non corroborato da approfondite analisi sull'effettiva assenza di oneri finanziari".

In base al regolamento attuativo della legge, comunque, si stabilisce che i terreni verranno sì censiti dai Comuni o dalle loro

unioni, ma con il supporto dei Centri di assistenza agricola, e che i beni da censire potranno essere segnalati dagli stessi proprietari.

Il regolamento prevede, inoltre, che gli enti locali trasmettano alla Regione Abruzzo l'elenco delle particelle catastali disponibili e il dipartimento Politiche dello sviluppo rurale predisponga gli avvisi contenenti le modalità di richiesta dei terreni censiti e i criteri per l'assegnazione.

Il provvedimento è composto da 5 articoli. All'articolo 1 si richiama la legge 4 del 1978 che impone alla Regione di valorizzare le terre agricole incolte e abbandonate, oltre che per il loro potenziale economico, anche per "contenere in degrado ambientale", "salvaguardare il suolo", "frenare il dissesto idrogeologico" e "conservare la biodiversità".

Premesso questo, che cos'è la banca della terra lo spiega l'articolo 2: è un "elenco completo e aggiornato dei terreni, fabbricati di proprietà pubblica, ma anche privata disponibili per operazioni di affitto e concessione". Per terreni abbandonati si intendono quelli che non sono coltivati da almeno 2 anni e i pascoli invasi da arbusti.

All'articolo 5 si stabilisce, poi, che gli assegnatari possano avere premialità nei bandi del Piano di sviluppo rurale.

E viene stabilito che ad avere priorità nella richiesta di assegnazione saranno i residenti nei Comuni dov'è localizzato il terreno, i residenti in quelli limitrofi, i disoccupati da almeno 6 mesi e chi è anagraficamente più giovane.

All'articolo 3 si dava come detto mandato alla Giunta regionale entro 90 giorni dall'approvazione della legge di mettere a punto il regolamento dettagliato per dare in concessione questi terreni, stabilendo la durata della concessione, l'ammontare del canone, le condizioni e gli obiettivi da rispettare.

E l'esecutivo ha stabilito che la concessione avrà la durata minima di 15 anni, i richiedenti dei terreni dovranno presentare un idoneo piano di coltivazione che dovrà essere valutato e approvato dal dipartimento che dovrà poi invitare i contraenti a predisporre l'atto di trasferimento dei beni. E in questo atto saranno le modalità, la forma contrattuale di affidamento, il canone e la durata.

Per evitare speculazioni di ogni genere, si specifica comunque che i terreni dati in concessione non potranno subire cambi di destinazione d'uso.